NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004494 - 08/09/2021 - A16c - Rapporti altri ist - U

Istituto Comprensivo Statale
"Anna Baldino"
Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)
Tel. 081/990010–906581 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007
C.F.91006040637 Sito www.icsbarano.edu.it - Email naic839007@istruzione.it

ACCORDO

ex art. 15, legge 1 agosto 1990, n° 241

TRA

Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino"

E

Scuola Media Statale "Giovanni Scotti" – Ischia Porto –

per l'individuazione del Professionista a cui conferire il mandato di Medico Competente e per l'attivazione della sorveglianza sanitaria, in conformità al Capo III, Sez. I. art. 18, comma 1, lettera a del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. ai fini della stipula di un contratto di consulenza.

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N° 241 DEL 1990

L' **Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino"**, in Barano d'Ischia (Napoli), alla via Vittorio Emanuele III, n° 69, C.F. 91006040637, in persona del Dirigente prof. Mario Sironi , nato a Napoli il 29.05.1962 – C.F. SRNMRA62E29F839K e domiciliata per la carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino" (l'"**Istituzione scolastica capofila**")

e

l'Istituto di S. Secondaria di I Grado "G. Scotti," in Ischia (Napoli), alla Via Michele Mazzella n° 117, C.F. 83001830633, in persona del Dirigente p.t. prof.ssa Lucia Monti, nata a Casamicciola Terme il 28/05/1958 e domiciliata per la carica presso la S.Secondaria di I Grado "G.Scotti" di Ischia . ("**Istituzione scolastica in rete**"),

(di seguito, congiuntamente denominati le "**Parti**")

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della legge 1 agosto 1990, n° 241, rubricato "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni" statuisce che "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"; in particolare - là dove ricorrano i presupposti previsti dalla richiamata disposizione ai fini dell'ammissibilità del ricorso a tale modulo organizzativo - un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui affidare il servizio necessario per l'adempimento di tali compiti;
- l'offerta di un servizio scolastico che arricchisca la propria offerta formativa con la cultura della sicurezza, rientra tra gli obiettivi degli Istituti scolastici indicati in apertura – quali agenzie formative - e può dunque qualificarsi come "interesse comune" ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/90;
- i Dirigenti scolastici p.t. delle Istituzioni aderenti all'accordo di rete s'impegnano ad inserire l'adesione nel Piano dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATO CHE:

- Il presente accordo è da considerarsi prosecuzione di quello siglato in data 26.05.2020 con Prot. n° 1681/A16c

- gli Organi Collegiati compenti di ciascuna delle Istituzioni scolastiche aderenti hanno approvato il testo del presente accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente Scolastico:

Tutto ciò premesso e considerato, convengono e stabiliscono

Art. 1 - Premesse e principi generali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (l' "**Accordo**").
2. Con l'Accordo, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, le Parti intendono promuovere la cultura della salute e della sicurezza e ottemperare agli obblighi statuiti dal D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e norme collegate, attraverso
   - la definizione e la realizzazione di **percorsi/protocolli** relativi alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza in fase di emergenza COVID 19, con particolare riguardo all'addendum del DVR e alle connesse azioni da porre in essere con il medico competente;
   - l'attivazione di un percorso annuale di formazione di tutto il personale scolastico, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per le varie categorie di addetti;
   - l'individuazione di professionista abilitato per l'assunzione dell'incarico di medico competente e di altre figure professionali che verranno individuate dalla rete;
   - la partecipazione a bandi e programmi finalizzati all'attuazione dei progetti definiti dalla rete e dalle singole Istituzioni scolastiche.

Art. 2 – Oggetto e modalità generali di attuazione

1. L'Accordo è volto a disciplinare la cooperazione ed individuare i compiti e le responsabilità dell'Istituto Scolastico capofila e l'Istituzione scolastica aderente alla rete, nelle diverse fasi che caratterizzano i procedimenti definiti per ciascun obiettivo individuato all'art. 1.
2. Le Parti si impegnano a collaborare per il conseguimento degli obiettivi oggetto dell'Accordo ed in particolare, nelle attività di propria competenza, a:
   - garantire ogni forma utile di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'implementazione dell'Accordo;
   - individuare ognuna un proprio referente, con l'incarico di promuovere iniziative didattiche sulla sicurezza all'interno del proprio istituto e di svolgere un'azione di collegamento con la Rete;
   - definire progetti formativi - didattici sulle tematiche della sicurezza, inseriti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto;
   - partecipare a eventuali gruppi di lavoro per la progettazione di iniziative e la costruzione di strumenti didattici.

- rimuovere nelle diverse fasi procedimentali, ogni ostacolo amministrativo e procedurale alle stesse imputabile;
- dare piena attuazione, nell'intera durata dell'accordo, alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari, nazionali e regionali di riferimento.

3. La durata dell'Accordo è annuale, a partire dall'a.s. 2021/2022.

Art. 3 – Ruoli e funzioni dell'Istituto Scolastico capofila e delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, ai fini dell'attuazione

1. La scuola capofila IC Anna Baldino cui è affidata l'attività organizzativa della Rete, curerà l'attività istruttoria, negoziale, di gestione delle risorse finanziarie e di esecuzione delle decisioni assunte congiuntamente.
2. L' Istituzione scolastica della Rete conferisce alla scuola capofila formale mandato a rappresentarla nelle comunicazioni esterne concernenti l'attività della Rete stessa.
3. L'organo responsabile dell'individuazione delle specifiche attività oggetto della reciproca collaborazione all'ambito del presente accordo, viene individuato nel "Comitato di controllo COVID 19" le singole scuole sono rappresentate dal Dirigente Scolastico p.t. o suo delegato.
4. La convocazione del Comitato è disposta dal Dirigente scolastico della scuola capofila, che svolge anche la funzione di Presidente della Conferenza, o suo delegato.
5. L'Istituzione capofila si impegna a:
   - individuare un docente referente di rete;
   - mettere a disposizione un locale ad uso della rete;
   - mettere a disposizione attrezzature e materiali adeguati per iniziative che dovessero svolgersi al suo interno;
   - garantire la custodia dei materiali;
   - garantire la visibilità della rete anche attraverso il proprio sito web;
   - sperimentare al proprio interno buone pratiche sulla sicurezza;
   - attivare e gestire i procedimenti per l'individuazione dei soggetti idonei ad assicurare le professionalità che la Conferenza dei Servizi dovesse ritenere utili per i fini fissati nell'Accordo;
   - gestire eventuali fondi erogati su progetti presentati dalla rete; in tal caso saranno riconosciute all'Istituto capofila le spese di gestione.
6. l'Istituzione scolastica capofila predispone i contratti da stipulare col professionista individuato. Ciascuna Istituzione scolastica s'impegna della stipula del contratto, la cui copertura è assicurata dai fondi di bilancio dell'Istituto stesso, entro 10 giorni dal ricevimento del contratto da parte dell'Istituzione capofila.

Art. 4 – Modifiche

1. Eventuali integrazioni o modifiche del presente Accordo potranno essere concordate con apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Art. 5 – Recesso

1. I Rappresentanti legali delle Istituzioni Scolastiche possono recedere dagli impegni assunti con il presente accordo con un preavviso di 60 giorni, fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 6 – Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo di Napoli.

Art. 7 – Norme finali

1. L'Accordo è depositato in originale presso le Istituzioni scolastiche aderenti ed è pubblicato all'albo dei rispettivi Istituti. Tanto, per agevolare l'estrazione di copia da parte degli interessati.
2. Sono acquisiti agli atti dell'Istituzione scolastica capofila le delibere dei Collegi dei Docenti e degli Consigli di Circolo e/o Istituto delle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete.

Timbro e firma

Per l'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino"
prof. Mario Sironi
.....

Per la SMS Giovanni Scotti
prof.ssa Lucia MONTI
.....

Il presente accordo, costituito da n. 6 (sei) pagine è sottoscritto in data 08.09.2021 ed è siglato in ogni sua pagina.